



isiaurbino

Scuola di Progettazione
grafica ed editoriale

Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino

STATUTO

Articolo 1 – Trasformazione dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Urbino

1 - Con il presente Statuto si trasforma l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino (d'ora in poi I.S.I.A.), istituito in forma sperimentale con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 25 gennaio 1979, confermato nel suo ordinamento dal Decreto Legge del 14 giugno 1993 n.189 e riformato dalla Legge 21 dicembre 1999 n.508 e dal D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003 ("Regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla Legge 21 dicembre 1999 n.508").

2 - L'I.S.I.A. di Urbino, nell'ambito delle Istituzioni di Alta Cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, fa parte del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

3 - L'I.S.I.A. di Urbino è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore del disegno industriale e svolge correlate attività di produzione. È dotato di personalità giuridica e gode di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, e comunque nel rispetto dei relativi principi.

Articolo 2 – Finalità

1 - L'I.S.I.A. di Urbino svolge attività di formazione, ricerca, produzione, nel campo del disegno industriale.

2 - In particolare istituisce e attiva corsi di formazione, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione e rilascia specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento e di master nel campo del disegno industriale.

Articolo 3 – Autonomia regolamentare

1 - L'I.S.I.A. di Urbino, in conformità alla vigente normativa e al presente Statuto, disciplina con propri regolamenti gli aspetti organizzativi e funzionali della propria attività.

In particolare adotta:

- un Regolamento Didattico per la disciplina dell'ordinamento dei corsi di formazione, dei relativi obiettivi e della articolazione delle attività formative,
- un Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità per la disciplina della gestione finanziaria, contabile, patrimoniale nonché dell'attività negoziale;

ISIA - Istituto Superiore
per le Industrie Artistiche

36, Via Santa Chiara
61029, Urbino (PU) I
t (+39) 0722 320195
fx (+39) 0722 4336

info@isiaurbino.net
www.isiaurbino.net
C.F. 82004670418



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale



- un Regolamento per la disciplina della Organizzazione degli Uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile;
- un Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, produzione, tutela e vendita;
- un Regolamento per il funzionamento interno.

Articolo 4 – Organi

1 - Sono Organi dell'I.S.I.A. di Urbino:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Consiglio Accademico;
- e) il Collegio dei revisori;
- f) il Nucleo di valutazione;
- g) il Collegio dei Professori;
- h) la Consulta degli studenti.

2 - Gli Organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una volta sola.

3 - I compensi spettanti ai componenti degli Organi di cui al comma 1 sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nei limiti fissati dal decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 5 – Presidente

1 - Il Presidente è rappresentante legale dell'I.S.I.A. di Urbino, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.

2 - Il presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.

3 - Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

Articolo 6 – Direttore

1 - Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'ISIA di Urbino e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione.

2 - Il Direttore è eletto dai docenti dell'I.S.I.A. di Urbino tra i docenti, anche di altre Istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 7 lettera a) della Legge 508/99.

In sede di prima applicazione, e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti richiesti sono: competenza specifica nel campo del disegno industriale oltre a cinque anni di attività professionale nel settore ovvero tre anni di esperienza di direzione di strutture pubbliche o private operanti nel settore.

3 - Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.

4 - Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.

5 - Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

6 - Il Direttore può nominare tra il personale docente suoi collaboratori ai quali affidare compiti di coordinamento in ordine al funzionamento della didattica, alle attività di collaborazione esterne, sia nazionali che internazionali.

7 - Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.

Articolo 7 – Consiglio di Amministrazione

1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque (5) componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2 - Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- il Presidente;

- il Direttore;

- un docente dell'I.S.I.A. di Urbino, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;

- uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;

- un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte, e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

3 - Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, dell'arte, o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'I.S.I.A. di Urbino, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

4 - I Consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Organo.

5 - Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario, con voto consultivo.

6 - Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi e i

programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'I.S.I.A. di Urbino.

In particolare:

- delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto ed i Regolamenti di Gestione ed Organizzazione;
- definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), la programmazione della gestione economica;
- approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
- definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
- vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.

7 - La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Funzione Pubblica.

8 - Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Articolo 8 – Consiglio Accademico

1 - Il Consiglio Accademico è composto da *nove* (9) componenti.

2 - Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:

- *sei* (6) docenti dell'I.S.I.A. di Urbino in rappresentanza degli ambiti disciplinari e curriculari, individuati a tal fine dallo stesso Collegio tra i docenti di comprovata esperienza professionale, da accertarsi in base al curriculum personale, e con almeno due anni di insegnamento.
- due (2) studenti designati dalla Consulta degli studenti.

3 - Il Consiglio Accademico:

- determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
- assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
- definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
- delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della Legge 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti;
- esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della Legge 508/99;

- esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al Consiglio di Amministrazione;

- può nominare un Comitato Scientifico con funzioni consultive costituito da personalità di alta qualificazione, nazionale o internazionale, nel campo del disegno industriale.

Articolo 9 – Collegio dei Revisori

1 - Il Collegio dei Revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze che lo presiede e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.88.

2 - Il Collegio dei Revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.286.

Ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Articolo 10 – Nucleo di Valutazione

1 - Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da 3 componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2 - Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi.

In particolare:

a - ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'I.S.I.A. di Urbino, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b - redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'I.S.I.A. di Urbino sulla base dei criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;

c - acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

3 - L'I.S.I.A. di Urbino assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Articolo 11 – Collegio dei Professori

1 - Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti in servizio presso l'I.S.I.A. di Urbino. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico mediante proposte sulle materie di competenza del Consiglio e mediante l'espressione di pareri su richiesta del Consiglio.

2 - Il Consiglio Accademico acquisisce il parere preventivo del Collegio dei Professori sulle deliberazioni relative al regolamento didattico e alla programmazione didattica annuale.

Articolo 12 – La Consulta degli Studenti

1 - La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli Studenti eletti nel Consiglio Accademico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica, al funzionamento dell'Istituto e ai servizi per gli studenti.

2 - Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

3 - In sede di prima applicazione e, ove necessario, al fine di esercitare le funzioni consultive di cui all'articolo 19 comma 1 lettere a) e b) e c), il Direttore provvede con proprio decreto alla costituzione di una rappresentanza eletta dagli studenti.

Articolo 13 – Uffici e organizzazione amministrativa

1 - Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'I.S.I.A. di Urbino.

2 - Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, patrimoniale, contabile, organizzativa e finanziaria.

3 - L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'ISIA di Urbino, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.

4 - L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, ove richiesto dalle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del Decreto Legislativo n.165 del 2001.

Articolo 14 – Valutazione dei risultati didattici e scientifici

1 - Modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici nonché dell'attività complessiva dell'I.S.I.A. di

2 - Urbino sono determinati con un apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore e previo parere del Consiglio Accademico.

Articolo 15 – Interventi per il diritto allo studio

1 - L'I.S.I.A. di Urbino stipula apposita convenzione con l'organismo preposto nella Regione Marche all'attuazione della Legge 2 dicembre 1991 n.390 e successive modificazioni per assicurare ai propri allievi l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio e regolare il versamento delle relative tasse.

Articolo 16 – Intese e convenzioni con altri enti

1 - Al fine di realizzare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, per l'attuazione delle attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e di produzione nei limiti delle risorse finanziarie stanziato dal bilancio preventivo, il Direttore stipula apposite intese programmatiche e convenzioni a seguito di deliberazione del Consiglio Accademico su proposta dello stesso Direttore.

2 - Nei casi non riconducibili al precedente comma intese e convenzioni sono stipulate dal Presidente a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione anche su proposta del Direttore.

Articolo 17 – Risorse finanziarie

1 - L'I.S.I.A. di Urbino, per lo svolgimento della propria attività, si avvale di:

- a. contributi dello Stato;
- b. contributi di soggetti pubblici Comunitari, nazionali, regionali, locali;
- c. lasciti, donazioni, contributi di altri soggetti pubblici e privati;
- d. contributi degli studenti;
- e. proventi della vendita di servizi.

2 - La gestione delle risorse è disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 3, lettera c) del presente Statuto.

Articolo 18 – Statuto e regolamenti

1 - In sede di prima applicazione:

- a. lo Statuto è deliberato dagli attuali Organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il Collegio dei Professori;
- b. il Regolamento Didattico è deliberato dal Collegio dei Professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'Organo di gestione;
- c. il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2 - Lo Statuto ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, nonché il Regolamento di cui all'articolo 13 comma 1, sono deliberati e trasmessi al Ministero per l'approvazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Regolamento Didattico è trasmesso entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della Legge 508 del 1990, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.

3 - I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio Accademico.

4 - L'iniziativa di revisione dello Statuto può essere assunta dagli Organi di gestione dell'Istituto e/o da almeno un quinto (1/5) degli studenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera la proposta di revisione a maggioranza assoluta e la trasmette al Ministero per la procedura di cui al precedente comma 2.